Num. 185 — **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** — 1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	[illegible]	21	11
» Provincie del Regno	»	[illegible]	25	13
» Estero (franco ai confini)	»	[illegible]	26	14

TORINO, Martedì 30 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termom. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
29 Luglio	744,60	744,24	743,94	+ 28,2	+ 29,8	+ 32,0	+ 24,5	+ 27,3	+ 27,3	+ 16,2	S.S.E.	N.N.O.	N.N.E.	Sereno puro	Sereno puro	Sereno puro

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 LUGLIO 1861

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri e con Decreto 17 corrente, S. M. si è degnata nominare a cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Adriano Lucy.

Sulla proposizione del Ministro per gli affari dell'Interno e con Decreti 13, 18 e 21 volgente, S. M. si è degnata nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,

a commendatore:

De Luca cav. Nicola, governatore della provincia di Avellino,

ad ufficiali:

Cler avv. cav. Emilio, consigliere presso l'ufficio di governo di Cremona;

Celesia di Vegliasco cav. Tommaso, segr. generale del Consiglio di Stato.

a cavalieri:

Depoveda ingegnere Enrico (di Fano);

Bertozzi conte Ludovico, sindaco di Fano;

Balzani Domenico, maggiore della guardia nazionale di Firenze;

Osio Luigi, direttore generale degli archivi governativi in Lombardia.

S. M. in udienza del 23 luglio 1861 ha firmato i seguenti Decreti:

Bucci cav. Filippo, maggiore nell'arma del Genio, dimesso dietro sua domanda;

Moschi Massimino, capitano nell'arma stessa, in aspettativa, richiamato in effettivo servizio;

Gottscher Gennaro, capitano nell'arma stessa, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

Valenzuela Gennaro, capitano nell'arma stessa, dispensato dal servizio per dimessione volontaria

Con Decreti Reali delli 23 e 28 luglio corrente vennero nominati:

Il signor cav. Giovanni Battista Marsano, ispettore del Genio civile, a direttore generale degli studi delle strade ferrate in Sicilia;

Il signor cav. Alessandro Colli, ispettore del Genio civile, a direttore generale degli studi delle strade ferrate delle Calabrie;

Ed il signor cav. Flaminio Cappa, ispettore dei telegrafi, a commissario tecnico governativo per la sorveglianza della ferrovia da Ancona a S. Benedetto del Tronto.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ufficio della proprietà letteraria ed artistica.

ELENCO delle opere depositate dal 1.o marzo al 30 giugno 1861, a forma della Legge, allo scopo di far valere il diritto di proprietà letteraria ed artistica.

Num. d'ordine	Data della presentazione	TITOLO O NATURA DELL'OPERA	Cognome e nome dell'Autore	Tipografia in cui l'opera fu stampata
1	1861 14 marzo	La malattia della vite e sua cura, istruzione diretta ai contadini, un volume in 8.o	Carizio prof. Eugenio	Tipografia di Pasquale Rusconi a Novara
2	» 23 detto	Carta geografica politico-profetica dell'Europa, in foglio	Boriglione Carlo	Litografia Ferrero e comp., Torino
3	» 4 aprile	Ritratto in fotografia di S. M. il Re Vittorio Emanuele II (formato biglietto da visita)	Duroni Alessandro	Stabilimento fotografico di Alessandro Duroni, a Milano
4	»	Misteri di Roma contemporanea, 2.a edizione, corretta, ampliata e condotta sino a nostri giorni, in 8.o	Anonimo	Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso, Torino (1)
5	» 19 detto	La Divina Maestra, ossia esercizi spirituali per il mese di maggio, in 12.o	Fogliano Carlo	Tipografia di Giuseppe Amosso di Biella
6	»	Commentario teorico pratico del Codice penale per gli Stati di S. M. Vittorio Emanuele II, colla comparazione dei Codici penali di tutta la penisola italiana del Codice austriaco del giure romano e del diritto penale francese, in 8.o	Ferrarotti avv. Teonesto	Tipografia Biancardi a Torino (2)
7	» 29 detto	Appendice al Codice della guardia nazionale e formulario di tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina, un volume in 8.o	Bellono avv. Edoardo	Id.
8	» 1 maggio	Incisione litografica allusiva alla unificazione d'Italia, in foglio	Boriglione Carlo	Litografia Ferrero e comp., Torino
9	» 11 detto	Favola del tempo medio	Arrò dott. Matteo	Tipografia Campagno, Saluzzo
10	»	Semplificazione della trisezione dell'angolo	Caldo Giuseppe	Id.
11	» 16 detto	Dell'ordinamento comunale; dissertazione, in 8.o	Gerini avv. Virgilio	Tipografia Castellazzo e Vercellino, Torino
12	»	Vite e ritratti dei Sovrani della R. Casa di Savoia, in 8.o	Verona prof. Agostino	Tipografia Racca e Bressa, Savigliano (3)
13	» 24 detto	La strega di Monza, romanzo	Bertoldi Giovanni	Tipografia Costituzionale, Torino (4)
14	» 27 detto	Della economia politica del medio evo, 5.a edizione, 2 vol. in 8.o	Cibrario cav. Luigi	Tipografia degli eredi Botta, Torino
15	Id.	Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, compilato sulla recente statistica amministrativa, pubblicata per cura del Ministero dell'Interno, diviso in ordine alfabetico, 1 vol. in 8.o		Tipografia di Gio. Batt. Paravia e comp., Torino, 1861
16	» 29 detto	Ritratto in fotografia di S. A. R. il Principe di Savoia Carignano (formato biglietto da visita)	Alfonso Bernoud	Stabilimento fotografico Bernoud, Firenze
17	» 1 giugno	Ritratto in litografia di S. M. il Re Vittorio Emanuele II	Gonin Guido	Litografia Giordana e Salussolia, Torino
18	» 10 detto	Nuovo sistema di ordinamento finanziario ed amministrativo per la tutela della vita e della proprietà contro i danni degli incendi, un vol in 8.o	Podestà Damiani Romano	Tipografia del Diritto, diretta da Carlo Bianchi, Torino
19	» 11 detto	Antichità romane, per la 2.a classe del corso ginnasiale conforme ai programmi governativi, un volume in 8.o piccolo, 1861	Boccardo cav. prof. Girolamo	Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli, Torino
20	»	Geografia antica, per gli alunni di 1.o anno di corso ginnasiale, conforme ai programmi governativi, un volume in 8.o piccolo, 1861	Id.	Id.
21	»	Antichità romane e greche, per gli alunni della 3.a cl. ginnasiale, conforme ai programmi governativi, un volume in 8.o piccolo, 1861	Id.	Id.
22	»	Geografia antica per la 2.a cl. ginnasiale, conforme ai programmi governativi, un vol. in 8.o piccolo, 1861	Id.	Id.
23	»	Storia antica per la 1.a classe ginnasiale, conforme ai programmi governativi, un vol. in 8.o piccolo, 1861	Id.	Id.
24	» 20 detto	Il Palmaverde pel 1861 (anno 139), un volume in 12.o	»	Tipografia Paravia e comp., Torino
25	» 26 detto	Storia d'Italia dai primi tempi sino ai giorni nostri, compilata ad uso delle scuole magistrali tecniche, un volume in 8.o piccolo, 1861	Delfino prof Paolo	Id. (5)
26	» 27 detto	Elementi di aritmetica e sistema metrico decimale ad uso delle scuole rurali, un vol. in 8.o piccolo, 1861	Taverna L.	Tipografia Rusconi, Novara
27	Id.	La malattia della vite e sua cura, istruzione diretta ai contadini, 2.a edizione, un vol. in 8.o piccolo, 1861	Carizio prof. Vincenzo	Id.
28	»	Manuale di risocoltura con appendice sulla legislazione delle risaie, nuova ediz., un vol. in 8.o piccolo, 1861	Guida Giovanni	Id.

(1) Depositate le dispense 1 a 8. (2) Depositate le dispense 1 a 10. (3) Depositate le dispense 1 e 2. (4) Depositato il solo n. 170 del giornale l'*Indipendenza* dove fu incominciata la pubblicazione di questo romanzo. (5) La 3.a e 4.a parte.

Segr. ORESTE CASAGLIA.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato generale.

Tutti coloro che presentarono all'Avvocato generale militare la loro domanda per essere ammessi agli esami di concorso, onde essere nominati sostituiti segretari e scrivani presso li tribunali militari, sono invitati di trovarsi il 19 prossimo agosto alle nove antimeridiane nel locale dell'Università di questa capitale per subire il relativo esame; il medesimo quanto agli aspiranti al posto di sostituiti segretarii verserà sul Codice penale militare, parte seconda, e sui relativi regolamenti annessi ai R. decreti del 2 maggio e 11 agosto 1860.

Quanto agli scrivani sarà una composizione italiana ed una traduzione dalla lingua francese.

Nella stessa circostanza verranno avvisati del giorno prefisso per l'esame verbale.

Dato Torino, addì 20 luglio 1861.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di Medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1861-62 sono vacanti nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di Torino 25 posti gratuiti.

A termini degli articoli 79 e 95 del Regolamento approvato col R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti de'suffragi per l'ammessione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1588, della Raccolta degli Atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno per quest'anno in ciascun Capo-luogo delle antiche Provincie del Regno, e si apriranno il 20 agosto prossimo.

Agli esami di ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle antiche Provincie del Regno.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia od all'Ispettore delle scuole del Circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dall'Intendente del Circondario;

3. Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 19 agosto presentarsi al R. Provveditore degli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il R. Provveditore e l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di essi che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. Provveditore della Provincia fra tutto il 5 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Torino, dal Ministero di Pubblica Istruzione, addì 22 marzo 1861.

Il Direttore-Capo della 2.a Divisione
GARNERI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 29 LUGLIO 1861

STRADE FERRATE DELLO STATO.

Trasporto degli elettori politici.

Con R. Decreto del 14 luglio essendo riconvocati alcuni collegi pel giorno 4 del p. v. agosto onde procedere alla nomina del rispettivo loro deputato, si partecipa agli elettori che essi potranno godere del trasporto gratuito sulle ferrovie governative e sui batelli del Lago Maggiore alle solite condizioni, cioè:

1. Che presentino il certificato d'iscrizione nelle liste di uno dei collegi convocati;

2. Che giustifichino col mezzo di attestato del sindaco o di altro certificato equivalente, di avere l'ordinaria loro residenza nel paese da cui partono ritenendo che quanto agl'impiegati basta un attestato dei rispettivi loro capi d'ufficio comprovante che essi appartengono ad una delle pubbliche Amministrazioni;

3. Occorrendo una seconda votazione, gli elettori, che dopo la prima votazione saranno ritornati al paese di loro residenza, potranno nuovamente, mediante l'osservanza delle stesse formalità, godere del trasporto gratuito nei giorni 8, 9 e 11 per recarsi nel loro colcollegio elettorale, e nei giorni 11, 12 e 13 agosto per ritornare alla propria residenza.

Torino, 29 luglio 1861.

La Direzione generale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Si rende noto che l'esame di concorso alla cattedra di economia politica presso l'Università di Torino avrà principio il giorno 29 del p. v. mese d'agosto alle ore 9 antimeridiane.

Gli aspiranti sono invitati a presentarsi il giorno che precede quello dell'esame alla segreteria della predetta Università per le opportune direzioni.

ISTRIA

Ecco il testo della patente imperiale che scioglie la Dieta provinciale d'Istria e si ordinano nuove elezioni per la medesima:

Noi Francesco Giuseppe I, ecc. ecc.

Siccome la Dieta provinciale del nostro margraviato d'Istria, non ostante ripetuto invito, ha rifiutato di procedere in conformità alla legge fondamentale sulla rappresentanza dell'impero, all'elezione dei membri da inviarsi alla Camera dei deputati del Consiglio dell'impero, così troviamo di sciogliere questa Dieta provinciale a termine del § 11 del regolamento provinciale, e di ordinare indilatamente nuove elezioni.

Ci riserviamo di determinare l'epoca per la convocazione della nuova Dieta provinciale.

Dato dalla nostra città capitale e residenza di Vienna il 14 luglio nell'anno mille ottocento sessant'uno, decimoterzo del nostro regno.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p.
Arciduca *Ranieri* m. p.
Schmerling m. p.
Per ordine sovrano
barone de *Ransonnet* m. p.

AUSTRIA

Togliamo dalla *Gazzetta di Venezia* la traduzione del *Rescritto alla Dieta ungherese*.

« Noi Francesco Giuseppe I, ecc. ecc. ecc. mandiamo i nostri saluti e la nostra grazia a'magnati e rappresentanti del nostro fedele regno d'Ungheria, adunati nella Dieta dal 2 aprile a. c., in seguito della nostra convocazione;

« Amati e fedeli!

« Dacchè avete corrisposto con doverosa spontaneità (su di che vi abbiamo già fatto esprimere la nostra soddisfazione) all'invito, fattovi mediante il rescritto del 30 dello scorso mese, d'assoggettarci l'indirizzo, umilissimamente direttoci, in forma tale, che la sua accettazione stesse in armonia colla dignità della Corona; che Noi dobbiamo difendere da qualunque attacco, e coi nostri diritti sovrani ereditarii siamo lieti di poterci, in conformità della manifestata nostra promessa e del nostro vivo desiderio, dichiarare senza riserva sugli affari importantissimi contenuti in quell'indirizzo, onde in questa guisa, mediante una chiara e valida esposizione, conseguire la soluzione propizia e durevole delle difficoltà esistenti.

« Colla convocazione della presente Dieta desiderammo Noi di aprire quella via in cui possano essere tolti legalmente gl'impedimenti dell' amministrazione costituzionale del nostro regno d'Ungheria, e regolati, mediante il potere legislativo, i rapporti risultanti dal suo indissolubile legame cogli altri nostri regni e paesi, in conformità delle esigenze del nostro impero complessivo, in guisa che le disposizioni da prendersi a questo riguardo, incontrando i sentimenti della nazione, possano essere tali da evitare qualsiasi altra soluzione della questione, che nella questione la quale vuol essere necessariamente regolata sia scansata qualsiasi altra soluzione che non sia legale.

« Che se nella indicata rappresentanza devotissimamente viene fatta menzione del nostro diploma del 20 ottobre, quasichè lo stesso fosse in aperta contraddizione coll'autonomia dell'Ungheria assicurata colla Sanzione Prammatica, Noi riconosciamo bensì che, secondo il suddetto diploma, la Dieta ungherese dovrà discutere sugli affari che risguardano le imposte, non che su quelli che si riferiscono al modo ed all'ordinamento del servigio militare, in una maniera divergente dalle leggi precedenti, cioè in comunione cogli altri rappresentanti costituzionali dell'impero complessivo; non possiamo però trarre da ciò la conseguenza che sieno pregiudicate le garantie dell' autonomia costituzionale dell'Ungheria, ma dobbiamo aspettarci piuttosto soltanto che vengano rafforzate, in conseguenza dell'accordo che dee risultare dalle discussioni comuni co'rappresentanti liberamente eletti degli altri nostri regni e paesi sugl'interessi reciproci; e rendiamo graziosissimamente attenti i magnati e rappresentanti adunati in Dieta, tanto su ciò che la loro influenza estendevasi una volta sopra una piccola parte delle imposte generali, e non, come in avvenire in forza del diploma su tutte le specie d'imposte e d'affari finanziarii, quanto anche sulla lettera della Sanzione Prammatica, contenuta negli articoli 1 e 2 della legge dell'anno 1723, la quale fu attivata non solamente per poter difendere con più successo il nostro regno d'Ungheria contro attacchi interni ed esterni, e preservarlo dagli sconvolgimenti facilmente avvenibili, ben noti al paese, d'un interregno; ma anche perchè fosse raggiunto un punto d'appoggio comune tanto più fermo per la reciproca intelligenza ed unione cogli altri nostri regni.

« I nostri reali decreti di convocazione per la Dieta presente hanno già dimostrato essere nostra ferma volontà di mantenere la costumanza in riguardo al diploma d'incoronazione, come d'altronde per tranquillare, come desideriamo, gli animi agitati ed allontanare infondati timori, noi riconosciamo anche apertamente che il nostro regno d'Ungheria deve essere governato in una maniera propria, corrispondente all'antica costituzione, tanto in riguardo alle persone, quanto anche al sistema ed alla forma; che perciò non è nostra intenzione, ed è lontano dal nostro cuore di fondere i paesi appartenenti alla Corona di Santo Stefano cogli altri della monarchia.

« Da ciò Noi possiamo bensì certamente dedurre un' amministrazione autonoma degli affari interni del paese, com'è disposto dall'articolo 10 della legge dell' anno 1790, ma non ne deriva menomamente che il vincolo indissolubile esistente fra il nostro regno d'Ungheria e gli altri nostri regni e paesi si fondi unicamente e semplicemente nell'unità della dinastia imperiale, e costituisca solamente un'unione personale; la quale asserzione viene chiaramente contraddetta dalla posizione politica del nostro regno d'Ungheria, quale è sorta di fatto dalle leggi e dalla storia.

« L'unità del trono, la condotta dell'esercito, e la direzione centrale delle finanze comuni del nostro impero complessivo, sono gli effetti naturali della sanzione prammatica, che stabilisce l'indivisibilità e la inseparabilità della monarchia; e come il nostro regno d'Ungheria, dopo che la nostra casa imperante ascese al trono, non fu mai rappresentato particolarmente in faccia all'estero, ed anche adesso sotto il nome dell'impero austriaco, nel cerchio delle grandi potenze d'Europa, vi viene sempre compreso cogli altri nostri regni e paesi, così appunto doveva l'Ungheria concorrere costantemente ai bisogni comuni del nostro impero complessivo, e partecipare ai sacrifizi che furono fatti dai popoli della nostra monarchia in seguito agli avvenimenti della guerra, come apparisce dagli articoli di legge 63: 1811, 2: 1796, 1: 1805, 2: 1807, 6: 1808 e da altre leggi.

« Mediante il destino subito in comune già da tre secoli sotto un governo comune, il nostro regno d'Ungheria è entrato coi paesi del nostro impero complessivo in un legame più stretto, che non sia un' unione la quale potesse chiamarsi solamente in unione personale.

« Questo più intimo legame viene tracciato negli articoli 1 e 2 della legge dell'anno 1723 in modo non dubbio, tanto nelle loro parole che nei loro effetti. Inoltre, non solo gli art. 21 e 98 della legge dell'anno stesso nel suo § 3, e gli art. 104 e 114, accennano a quel governo centrale che dirigeva gli affari comuni cogli altri paesi della monarchia, ma anche la legislazione ungherese ha dato una luminosa testimonianza della sua premura nel proteggere gl'interessi comuni dello Stato, nel § 4, art. 4 della legge dell'anno 1741, mediante il quale, affinchè il Governo supremo dell'Ungheria non venga diretto separatamente da quello delle altre parti dell'impero ed in contraddizione coll'art. secondo dell'anno 1485, accennato nella rappresentanza della Dieta, circa il diritto di tutela del palatino, fu nominato l'imperatore Francesco, serenissimo consorte di Maria Teresa, di gloriosa memoria, non solo a co-reggente, ma anche pel caso di minorità dell'erede della corona a tutore legale dello stesso anche per l'Ungeria, affinchè egli potesse reggere con potere paterno e tutorio l'Ungheria, come le altre parti.

« La direzione e l'amministrazione comune dei rami della guerra e delle finanze viene documentata da una lunga serie di fatti, i quali sono incompatibili colla idea di un' unione personale; e il § 4, art. 11 della legge dell' anno 1741, in cui il paese chiede la nomina di membri ungheresi nel ministero di Stato, non sarebbe spiegabile senza un intimo legame.

« Colle leggi dell' anno 1848, si volle bensì attuare l' unione personale, in non leggiera opposizione colla dichiarazione inserita nel preliminare di quelle leggi, che l' unità della corona e i doveri verso la monarchia debbono mantenersi illesi; ma appunto l' esecuzione di quelle leggi manifestò subito, nella prima metà dell' anno, i pericoli che minacciavano, compresa l' Ungheria, il nostro impero complessivo, perchè, ponendo pienamente in non cale il diritto pubblico e la storia dell'Ungheria, si voleva circoscrivere il mantenimento degl' interessi comuni dello Stato alla stretta sfera di attività dell' unione personale.

« Questa separazione produsse scosse pericolose, le quali resero necessario d'applicare un altro sistema di amministrazione, e di porre fuori d' attività le istituzioni costituzionali.

« Ma poichè, col nostro diploma del 20 ottobre 1860 venne assicurato da noi, nella pienezza del potere reale, il ristabilimento della costituzione ungarica sotto condizioni e con limiti, reclamati dall' interesse del nostro trono ed impero, e che coll' introduzione d' istituzioni costituzionali anche negli altri regni e paesi, si rendono indispensabili, così, per dare da parte nostra compimento a quell' assicurazione, abbiamo ripristinato tanto l'antica costituzione dei comitati, quando anche le autorità governative ungheresi, e quindi abbiamo convocato la Dieta, per soddisfare gl' interessi ed i desiderii del paese, mediante opportuna soluzione degli importantissimi assunti contenuti nel nostro diploma del 20 ottobre 1860 e nelle nostre contemporanee risoluzioni, da conseguirsi nella via della legislazione, sulle basi o di proposizioni reali o di proposte della Dieta, e porre in armonia la posizione politica dell'Ungheria colle esigenze del legame indissolubile e forte di tutti i nostri paesi e della posizione dell' impero come potenza.

« Mentre però, per conseguire questo scopo, i magnati e rappresentanti, adunati nella Dieta, vogliono porre tosto in attività le leggi del 1848, e, ponendo questa esigenza come una condizione necessaria, basare soltanto su questa la condizione legale costituzionale del paese, cercano essi la soluzione del problema, loro proposto, in un terreno, su cui è inevitabile la lotta cogl'interessi più essenziali del nostro impero complessivo, e non può in modo alcuno conseguirsi un componimento corrispondente alle giuste esigenze della prosperità comune.

« Noi abbiamo già, nelle nostre risoluzioni del 20 ottobre 1860, riconosciuti come sussistenti e confermato anche i principii contenuti nelle leggi del 1848, i quali si riferiscono alla soppressione della posizione privilegiata della nobiltà, all'introduzione della capacità agli uffizii ed al possesso per tutte le classi, senza distinzione di nascita, all'abolizione delle servitù e prestazioni dei contadini, come pure all'introduzione del dovere generale del reclutamento e delle imposte, ed alla partecipazione delle classi dei nostri sudditi del Regno d'Ungheria, non autorizzate nei tempi andati, alle elezioni per la Dieta. All'incontro, in quanto concerne le altre leggi portate alla Dieta 1847-48, è ben noto ai magnati e rappresentanti che varie parti principali di quelle leggi ripugnano nel modo più spiccante contro il tenore della sanzione prammatica, e perciò sono in se stesse e per se stesse inammissibili, dal punto di vista del diritto; nè meno è noto ad essi che lesero, non solo i diritti degli altri paesi e dello Stato complessivo, ma anche di una grande parte della popolazione dei paesi ungarici nei loro interessi nazionali. Un'amara esperienza ci ha anche insegnato che molti articoli, appunto perchè non corrispondono alle condizioni create e formate, mediante i rapporti secolari, politici, municipali e nazionali dell' Ungheria, non presentano neppure la guarentigia dell'adempimento di queste scopo; e che perciò i differenti elementi politici e nazionali, come pure i rapporti dell'Ungheria col nostro Impero complessivo, esigono di necessità un'altra base d'accordo. Perciò, rendiamo noto e facciamo sapere graziosissimente colla presente ai magnati e rappresentanti adunati in Dieta che noi, come non abbiamo finora mai riconosciuti gli articoli di quelle leggi, che stanno in aperta contraddizione colla necessaria tutela degl'interessi inseparabili del nostro Impero complessivo, e segnatamente colle risoluzioni del 20 ottobre 1860 e del 26 febbraio 1861, così anche in avvenire, non reputandoci obbligati personalmente al riconoscimento dei medesimi, non ci troveremo mai determinati a riconoscerli.

« Dappoichè, del resto, l' iniziativa delle proposte e dei cangiamenti non ispetta soltanto a noi per via delle proposizioni reali, ma sta anche nelle mani della stessa nazione, ed è non solo un diritto, ma anche un dovere della rappresentanza, di trovare per le sue proposte quella base, su cui possa essere tranquillo il paese, in riguardo alla sua costituzione ed ai suoi interessi nazionali, e l'applicazione del diritto storico possa essere ricondotta sulla vera strada, così dichiariamo colla presente che deve inevitabilmente precedere una revisione delle leggi dell'anno 1848, corrispondente allo spirito della sanzione prammatica ed agl' interessi del nostro Regno complessivo, come già venne da noi graziosissimamente ordinato il 20 ottobre 1860, prima che possa aver luogo nella Dieta una trattativa sul diploma dell'incoronazione, da emanarsi da noi.

« Nella fiduciosa aspettazione che i magnati e rappresentati adunati in Dieta seguiranno l'esempio dei loro maggiori, i quali, guidati da patriottici sentimenti, seppero apprezzare le esigenze stringenti delle condizioni di tempo in tempo manifestatesi, e cogli articoli 4: 1687, 8: 1715, 1, 2: 1723, furono in ogni tempo disposti a mettere la pubblica condizione legale dell'Ungheria in armonia colle esigenze comuni dell' Impero complessivo, incarichiamo graziosissimamente i magnati e rappresentanti adunati in Dieta, con riserva di eventuali ulteriori aperture per via delle nostre proposizioni reali, di compilare, in riguardo alla revisione, e relativamente all' abrogazione delle leggi dell'anno 1848, i necessarii progetti di legge, corrispondenti alle sovrane intenzioni, da noi manifestate, ed assoggettarli al più presto alla nostra sanzione morale.

« Nella circostanza che, in seguito agli articoli 1 e 2 del nostro diploma del 20 ottobre 1860, e della legge fondamentale del 26 febbraio 1861, debbono trattarsi nel nostro Consiglio dell' Impero, rappresentante l'Impero complessivo, quegli affari di legislazione, che si riferiscono ai diritti, doveri e interessi di tutti i nostri regni e paesi, noi, col nostro autografo del 26 febbraio 1861, abbiamo trovato d'indicare al nostro cancelliere aulico ungherese la maniera, con cui dee seguire in Ungheria l'elezione de' deputati pel Consiglio dell'Impero, onde evitare ogni coazione e precipitazione nell'ordinamento costituzionale, nella via della legislazione del paese, i magnati e rappresentanti adunati in Dieta dovranno aver cura che venga trattata regolarmente anche questa questione.

« Stantechè però l'ordinamento definitivo di questo affare per via della legislazione del paese, potrebbe, com'è a prevedersi, richiedere un lungo tempo ed esigere trattative profonde; stantechè inoltre, appunto perciò, già al tempo della convocazione del Consiglio dell'Impero del 26 febbraio a. c., in riguardo all'invio di deputati al Consiglio dell'Impero presentemente riunito, ci siamo degnati, col nostro autografo, diretto al cancelliere aulico ungherese, di ammettere un provvisorio pel caso presente; e stantechè finalmente i magnati e rappresentanti adunati in Dieta hanno dichiarato nella rappresentanza, devotissimamente a noi assoggettata, di essere pronti ad entrare di caso in caso in trattativa coi popoli costituzionali degli altri nostri regni, diffidiamo tuttavia con seria ammonizione replicatamente i magnati e rappresentanti, quantunque abbiano già nel loro indirizzo rifiutata formalmente la partecipazione al Consiglio dell'Impero, a tutelare opportunamente, coll'invio di deputati all' Assemblea ora riunita del Consiglio dell'Impero, l'influenza del paese su quegli affari, i quali, a senso del II art. del nostro diploma del 20 ottobre a. p.. noi vogliamo che sieno trattati e decisi in avvenire soltanto con la partecipazione, opportunamente regolata, dei nostri popoli.

« Incarichiamo perciò i magnati e rappresentanti adunati in Dieta a secondare urgentemente questa diffida, perchè gli accennati affari comuni debbano essere trattati e decisi senza indugio, e precisamente, alla più lunga, nel corso del mese di agosto.

« Compiuto che sia, nel senso delle nostre intenzioni sovrane, il regolamento dei rapporti dell'Ungheria cogli altri nostri paesi, e dopo la revisione, e rispettivamente abrogazione di quelle parti della legislazione dell'anno 1848, le quali, o non possono essere ristabilite intieramente, o per lo meno, non in forma invariabile, la domanda relativa all'invocato completamento della Dieta, trova in sè senza difficoltà la seguente risposta:

« In quanto per primo riguarda l' unione del Granprincipato di Transilvania coll'Unghera, deliberata senza libero consenso dei Rumeni e dei Sassoni, devesi innanzi tutto osservare, che questa unione non venne mai attuata con piena forza legale, e che di fatto cadè dopo l'annunzio della deliberazione unilaterale, e deve riguardarsi come ineseguibile, sino a tanto che gli abitanti della Transilvania, che non sono di lingua ungherese, veggono minacciati i loro interessi nazionali, e sino a che non venga prestata la necessaria garantia agl' interessi ed alle esigenze dell'impero complessivo. Per questo motivo, nelle nostre risoluzioni del 20 ottobre 1860, non abbiamo toccato l'unione della Transilvania coll'Ungheria, e abbiamo ordinato soltanto il ristabilimento della rappresentanza provinciale transilvana.

« Diversa è la casa colla Croazia e Slavonia, relativamente ai quali regni, nel nostro autografo 20 ottobre 1860, diretto al Bano, abbiamo riservato la soluzione della quistione sul rapporto di quei paesi col Regno d'Ungheria ad una successiva decisione.

« I rapporti storici di quei regni colla Corona d'Ungheria, sia in riguardo al loro diritto di rappresentanza presso la Dieta ungherese ed alla loro interna amministrazione ed all' amministrazione della giustizia anche negli ufficii superiori, vennero cambiati essenzialmente colla legislazione dell' anno 1848; anzi gli stessi erano di un'influenza così irritante, che quei regni volevano uscire dal legame del Regno d'Ungheria, piuttosto che assoggettarsi agli ordini di un ministero ungherese.

« In armonia col nostro autografo summentovato, dichiariamo quindi che questa questione può essere preparata con successo per la sovrana nostra decisione, soltanto in via d'accordo colla Dieta croato-slava, e che quindi sarà uno degli assunti importanti dei magnati e rappresentanti adunati in Dieta di trattare della questine, come si possa, conservando pienamente l'interna amministrazione autonoma de'regni di Croazia e Slavonia, venire in chiaro relativamente a quelle condizioni alle quali quei regni, senza pregiudizio della loro posizione in faccia alla Monarchia complessiva, sarebbero pronti ad ammettere e porre in esecuzione la unione politica coll'Ungheria.

« Se, non che, con questa conformazione delle condizioni costituzionali interne da stabilirsi definitivamente, resta intatta quella disposizione, che, col nostro autografo al presidente del dicastero aulico croato-slavo del 26 febbraio a. c., abbiamo emanato, circa la partecipazione de' regni di Croazia e Slavonia alle trattative del Consiglio dell'Impero, ora adunato, relativamente a quegli oggetti, che vogliamo quind' innanzi trattati e decisi, nel senso dell'art. II del nostro diploma del 20 ottobre a. d., soltanto colla partecipazione regolata dei nostri popoli, e circa la quale disposizione pervenne alla Dieta croato-slava la nostra diffida alle elezioni de' deputati per la sessione di quest'anno.

« In pari tempo, troviamo d'invitare i magnati e rappresentanti adunati in Dieta, a trattare sopra un progetto di legge, da proporsi dal nostro governo, o procedente dall'iniziativa della Dieta, il quale debba contenere formolata positivamente l' estensione del diritto degli abitanti di lingua non ungherese, che vivono in Ungheria, relativamente allo sviluppo ed alla lingua nazionale di essi, ed ai loro reciproci rapporti nell'amministrazione pubblica.

« Per ciò che riguarda in particolare i Serbi, abitanti nel paese, ci riserbiamo relativamente alle guarentigie gli antichi per loro diritti e privilegi, e pei loro nazionali interessi da prendersi in considerazione sulla base dei desiderii manifestati durante l'ultimo Congresso nazionale, tenuto in occasione della reincorporazione della Voivodina serbica nel Regno d'Ungheria, di far giungere le nostre ordinanze e proposizioni ai magnati e rappresentanti dell'Ungheria adunati in Dieta per la rispettiva loro esecuzione e per trattazione.

« Speriamo finalmente che i magnati e rappresentanti adunati in Dieta, penetrati dell' eminente importanza del loro assunto presente, dedicheranno tutt' i loro sforzi alla soluzione felice del medesimo, e, tenendo sott'occhio le irrecusabili esigenze delle attuali condizioni dell'Impero complessivo, vedranno che noi, re ereditario dell'Ungheria, non possiamo procedere a pertrattazioni intorno al Diploma inauguratorio se non che dopo conseguito l'accordo circa gli affari qui toccati.

« Per ciò che concerne l'atto di abdicazione di S. M. l'Imperatore Ferdinando, vogliamo significare graziosissimamente ai magnati e rappresentanti adunati in Dieta, nel mentre energicamente respingiamo il pretesto che un formale difetto sia intervenuto nei documenti sottoscritti in quest'occasione, che dopo che il nostro serenissimo zio, nel documento di abdicazione del 2 dicembre 1848 ebbe rinunziato alla Corona dell'Impero d'Austria « e di tutti i regni uniti allo stesso » — nei quali è compreso indubbiamente il Regno d' Ungheria — « e « degli altri paesi della Corona, comunque si chiamano » e quindi S. A. I. il serenissimo Arciduca Francesco Carlo ebbe rinunziato alla successione e dopo che noi siamo, in conseguenza di ciò, ascesi sul nostro trono avito, ed abbiamo annunziato solennemente a tutti i nostri popoli quell'abdicazione e rinunzia, come anche quest'ascensione al trono, cade da se stessa la necessità di redigere un nuovo documento, segnatamente mediante un articolo di legge da compilarsi in proposito.

« Del resto dichiariamo in fine sino d'ora di buon grado la nostra graziosissima propensione di prendere in graziosissima considerazione, nella circostanza dell'incoronazione, la supplica assoggettataci in riguardo al condono degli effetti delle sentenze, pronunziate dai tribunali eccezionali.

« E questo è ciò che noi desideravamo di soggiungere sull'umilissima rappresentanza dei magnati e rappresentanti adunati in Dieta, aspettando a diritto, che, siccome noi vogliamo la nostra cura princincipalissima, affinchè il nostro Regno d'Ungheria, tranquillato in riguardo all'autonomia della sua interna amministrazione, trovi appoggi incrollabili per le guarentigie del suo bene futuro, così anche i magnati e rappresentanti adunati nella Dieta, avuto il conveniente riguardo ai rapporti dell'Ungheria cogli altri regni e paesi, legati indissolubilmente colla medesima mediante la Sanzione prammatica, non rifiuteranno la loro cooperazione, in conformità della costituzione, a questo ordinamento di tutti i rapporti, che ancora ne abbisognano, da noi tracciato legalmente, e corrispondente agl'interessi comuni. Siccome però, in considerazione della circostanza che un salto nell'amministrazione o legislazione di un paese non può venire arrischiato senza scossa profonda di tutti i rapporti, annichilamento della prosperità, e pregiudizio de' più sacri interessi, noi già nelle nostre risoluzioni del 20 ottobre 1860 abbiamo ordinato che tutte le leggi e le istituzioni, tanto sommamente importanti pel paese stesso, quanto anche condizionate mediante gl' interessi essenziali degli altri nostri paesi, segnatamente anche in quanto riguardano il modo di procacciare i mezzi per coprire i bisogni della Monarchia complessiva, deggiano continuare a sussistere in pieno vigore, e ad eseguirsi con tutta energia, fino a tanto che non ne sia seguito il cambiamento nella via costituzionale, — così rammentiamo ciò ai magnati e rapresentanti adunati in Dieta, colla seria avvertenza che dovrà darsi quindi innanzi la più esatta esecuzione a queste nostre ordinanze.

« Del resto, vi rimaniamo costantemente affezionati colla nostra clemenza e grazia imperiale e reale.

« Dato a Vienna il 21 luglio 1861.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p.
« Conte *Antonio Forgach*, m. p.
« *Koloman De Bebe*, m. p. »

Scrivono al *Nord* da Pesth 23 luglio:

Finalmente conosciamo le ultime determinazioni della corte di Vienna. La docile penna di Gentz aveva fondato la rinomanza diplomatica del fu principe di Metternich: quella del sig. Perthaler renderà il signor Schmerling, celebre per la rigidità e la mancanza di sostanza che si nota nel rescritto reale.

È infatti uno dei documenti più curiosi che siano mai usciti da una cancelleria. Non parlo della forma, ma delle affermazioni e negazioni che contiene. Tutti possono giudicare la forma, mentrechè le affermazioni e negazioni sfuggono al giudizio, poichè non tutti possono essere versati nelle leggi ungheresi che non sono pur conosciute dal redattore medesimo.

Il rescritto distrugge e condanna tutti i principii costituzionali. Solo vale ciò che emana dall'imperatore. Solo forza di legge ha la concessione e non la costituzione, la volontà imperiale e non i patti.

L'imperatore dice non aver mai riconosciuto la validità delle leggi del 1848 e che mai non le riconoscerà. Egli fa tuttavia eccezione per alcuni articoli di questa legge, come se la sanzione fosse più valevole per gli uni che per gli altri. È l'appello alla forza, poichè non possiamo esser certi che la nazione non rinunzierà nè a'suoi patti, nè ad alcuna delle guarentigie costituzionali giurate da quattordici principi austriaci.

Sia che la Dieta risponda al rescritto con una rappresentazione o una nuova allocuzione, sia che replichi con un manifesto, essa potrebbe limitarsi ad invocare le stesse leggi cui invoca il rescritto. Ella è cosa vera-

mento piacevole il vedere come, in questo documento, le citazioni e le affermazioni si contraddicono e si danno la più tonda smentita. Esso vuole dimostrare l'unione reale e non prova, citando il testo degli atti, che l'unione puramente personale. Parla della comunione dei carichi e invoca leggi che trattano dei sussidii liberamente offerti e fissati dalla Dieta. Sono precisamente le leggi del 1741, del 1805, del 1807 e 1808 che, durante la guerra dei sette anni, e la guerra colla Francia, avevano stipulato che mai il governo non potrebbe chiedere di compiere i reggimenti ungheresi che la Dieta aveva accordati per la difesa della monarchia, e che l'offerta di un sussidio in reclute o contribuzioni è un atto di pura generosità e non se ne potrà dedurre alcun argomento per l'avvenire.

Vi rammentate che l'allocuzione contiene un passo relativo alla tutela del re minore. Vi si dice che l'unione reale non esistè e non può pur esistere. Giusta la legge ungherese il palatino è il tutore del re minore, mentrechè nelle province ereditarie la tutela del re minore appartiene ai prossimi parenti dal lato paterno e che in conseguenza, in caso di minore età del sovrano, il potere è esercitato in Ungheria da un dignitario determinato e nelle provincie ereditarie da un altro.

Devo notare che le leggi ungheresi danno sempre ai paesi non ungheresi il nome di province ereditarie in opposizione all'Ungheria non ereditaria e questa espressione diplomatica si conservò anche dopo la prammatica sanzione, giacchè tutti i diplomi riconoscono nell'Ungheria, in certi casi, il carattere di reame elettivo, cioè non ereditario.

Il rescritto credè trovare nell'art. 2 del 1785 — articolo che, sia detto per transito, non esiste, perchè nel 1785 non v'era Dieta nè re — un argemento per ricusare l'allocuzione. Ma esso vuole alludere all'art. 4 del 1741. Ora questa legge non fa che confermare l'unione personale e corroborare gli argomenti dell'allocuzione. È inconcepibile che si possa allegare una legge la quale prova il contrario di ciò che si vuol provare. Francesco I, duca di Lorena, marito di Maria Teresa, fu proclamato co-reggente (sposo-consorte). Tuttavia, per partecipare al governo, dovette dare il giuramento alla costituzione, non un giuramento reale, ma un giuramento di semplice ufficiale. E che dice la legge che lo ammette alla co-reggenza? « che governerà in comune, giusta le leggi del regno, ma — e questi *ma* sono molto positivi — ma, dice la legge, il potere supremo, il dritto di conferir privilegi e gli altri diritti sovrani che, secondo le leggi del regno, non appartengono che ai re legittimamente coronati, restano esclusivamente riservati a S. M. coronata. »

La stessa legge dice inoltre che se Maria Teresa venisse a morire, la tutela che la legge conferisce al palatino non sarà tolta al padre co-reggente avente dato giuramento di fedeltà alla costituzione. Egli è evidente che avendo la legge nominato Francesco I co-reggente, lo si dichiarò atto alla tutela de'suoi figli in caso di morte della madre. Ma in tutti i paesi e sotto tutte le legislazioni la tutela appartiene al padre superstite. Essendo stato nominato co-reggente ed avendo giurato la costituzione, Francesco I non poteva essere privato del dritto di tutela.

Per altra parte in qual caso è la tutela conferita al palatino? Nel caso della morte del padre, o se il padre non ha la qualità richiesta per essere tutore de' proprii suoi figli. È dunque molto inopportunamente invocata la legge.

Il rescritto fu ascoltato dalla Dieta con una calma maravigliosa. Due passi provocarono ironiche risa. Uno riguarda l'invio de'deputati nel Consiglio dell'impero, l'altro l'incoronamento. Se si potessero spiegare queste risa si tradurrebbero così: non ci vedranno sedere nel Consiglio dell'impero, nè coronare il sottoscrittore del rescritto. Tutto ciò sarà mandato alle calende greche.

Non v'ha nel rescritto alcuna base legale e il rescritto nella sua forma e nel suo contenuto basta per intentare al conte Forgach un processo di lesa costituzione. Ila deputati che non vogliono dare alcuna risposta; la migliore delle risposte, dicon essi, sarebbe il processo. Troppo patente è la violazione dei patti, e possiamo esser certi che la Dieta proclamerà la sua risoluzione, qual ch'ella sia, a unanimità. Non saravvi disunione, non trattasi di alcuna differenza nei principii, ma solo nella forma. Risposta o manifesto, giuramento dei deputati di non dilungarsi punto dalla costituzione e segnatamente dalle leggi interpretative del 1848, o processo al cancelliere ministro Forgach.

V'ha chi pretende che il consigliere Vay consiglia di protestare contro il rescritto ed inviare deputati a Vienna, sotto certe riserve, collo scopo di rovesciare il Reichsrath col ministero centralizzatore dello Schmerling. Tali voci fanno torto al barone Vay e quelli che le propagano conoscono ben poco il carattere di quello statista. Il primo atto di ogni deputato ungherese che si presentasse al Reichsrath sarebbe un tradimento od uno spergiuro. Tra i rappresentanti sedenti a Pesth non sarebbevene un solo disposto a seguire tale consiglio, se il barone Vay potesse mai darlo, il che non credo.

Debbo dirvi ancora una parola su coloro che segnarono insieme al sig. Forgach. Per trovarne uno si dovette, contro l'uso, ricorrere al direttore dell'ufficio di spedizione, sig. Beke, poichè non c'era consigliere relatore, essendo il rescritto stato redatto negli uffizi del sig. Schmerling. Ora chi è questo sig. Beke? Il medesimo che scrisse nel processo delle banconote di Kossuth l'*affidavit* dell'imperatore d'Austria, *affidavit* dato con giuramento, e che provocò per parte di due o tre comitati un richiamo molto serio contro le asserzioni poco sincere e false del sottoscritto, di cui avevano chiesto la destituzione per abuso di testimonianza. Adunque a questa categoria di uomini il governo austriaco dovette ricorrere pel contrassegno di un documento elaborato nella cancelleria tedesca e tradotto nella cancelleria ungherese.

TURCHIA

Damasco, 11 *luglio.* L'argomento che preoccupa il nostro pubblico per la sua somma importanza, si è l'ascensione di S. M. Abdul-Aziz I sul trono ottomano. Questa notizia giunse per telegrafo sino a Diarbekir, d'onde fu trasmessa qui per tartaro espresso che arrivò qui il 30 giugno verso sera ossia in 5 giorni da Costantinopoli; prima di portarla a conoscenza del pubblico, Emin bascià governatore della provincia, nè informò S. E. Fuad pascià per mezzo del telegrafo, e collo stesso mezzo ricevutene le istruzioni, allora fu notificato per mezzo del pubblico banditore che girava contemporaneamente al rimbombo dell'artiglieria.

Quest' improvviso annunzio destò una certa effervescenza presso il volgo islamita contro i cristiani, stupidamente immaginandosi che il nuovo sultano simpatizzerebbe cogli autori delle tragiche scene del 1860. Però le provvide misure da Emin bascià prese a tempo in questa pericolosa ed oltremodo delicata congiuntura, non lasciarono lunga durata alle fanatiche dimostrazioni della plebe; e dietro alcuni arresti fatti sul momento dalla polizia, e le energiche avvertenze del sullodato pascià ai notabili della città, si vide ben presto ristabilire la tranquillità, che per poche ore sembrava sul punto d' essere turbata.

Com' è da immaginarsi, i cristiani si sono sbigottiti non poco per tali ostili dimostrazioni dei mussulmani, però s' accordano nel convenire che l' autorità locale agì questa volta in lodevole maniera senza di che sarebbero forse nati degli avvenimenti del genere dell'anno scorso. Il governo crede provare con questo che gli eccessi di quella deplorata epoca provenivano dalla perversità della popolazione, e non dall'autorità, benchè il fatto in se stesso implichi la significazione nel senso inverso, che il governo quando vuole può contenere debitamente le orde facinorose.

Il 5 corrente ebbe luogo con tutta solennità la lettura del firmano imperiale con cui S. M. annunzia ai suoi popoli la sua ascensione al trono de' suoi antenati ed in quest' occasione vi furono delle feste ed illuminazioni consecutive, nè si ebbe a deplorare il benchè minimo disordine, grazie alla sorveglianza di Emin pascià (*Oss. triest.*)

═══

Bairut, 14 *luglio.* La lettura del firmano che conferma da parte del nuovo sovrano le leggi ed i trattati e regolamenti del precedente, ha ridonato la quiete ai cristiani, perchè esprime di mantenere l' uguaglianza avanti la legge a tutte le differenti religioni, ed ha temperato nello stesso tempo la fantasia dei musulmani fanatici, che in Damasco minacciava di sviluppare delle nuove scene di persecuzione, anzi alcuni furono arrestati dall' autorità. Si fecero per tre giorni delle festività con illuminazione.

Docad pascià nuovo governatore cristiano per tutto il Libano giunse qui col battello *Kars* il 5 corrente ed è già in relazioni colle autorità locali e coi primarii del paese.

I Drusi ed i Maroniti sono costernati. I primi per avere perduto il loro proprio governatore kaimakam, gli altri per non aver potuto far riprendere il governo come per l' addietro alla famiglia Scehób, ma tutto questo malumore non recherà resistenza al governo di Docad pascià armeno cattolico che non conta correligionari al Libano. Se veramente la Porta vorrà che amministri lo appoggierà di fatto. Intanto giovedì prossimo il firmano del nuovo governatore cristiano del Libano sarà letto alla pianura dei pini ove S. E. Fuad pascià ha convocato tutte le autorità e primari del Libano. I detenuti Hursched pascià, Savkioja Fahir pascià ed i capi drusi (salvo Erim Ahmet Baslan l'exkaimakam druso ed il Tieik Jusef Abdel Malek graziati) sono stati imbarcati e deportati gli uni in Larnacà, Rodi, Stanchiò, gli altri a Belgrado.

Le squadre continuano a fermarsi qui e ricevono degli approvvigionamenti per l' inverno, che dicesi passar devono a Mammaressa (*Idem*).

AMERICA

Leggesi nel *Courrier des Etats-Unis*:

La Camera ha adottato con 92 voti contro 55 una risoluzione proposta dal signor Lovejoy, la quale « dichiara che non ispetta ai soldati degli Stati-Uniti lo arrestare e restituire gli schiavi fuggitivi». È questo quasi un passo nella direzione dell'abolizionismo.

Il sig. Burnett (del Kentuky) e il sig. Wakandigham (de l'Ohio) hanno altamente annunziato la loro determinazione di protestare contro qualsiasi misura di guerra e co'voti e co'discorsi. Il secondo ha parlato senza opposizione, ma le dichiarazioni del primo hanno provocato una dichiarazione in senso opposto dal suo collega, il sig. Mallory, il quale ha risposto della fedeltà a tutta prova del Kentuky per la causa dell'Unione. Questo linguaggio ha suscitato nelle gallerie uno scoppio d'applausi tale, che il presidente della Camera ha dovuto dirigere agli astanti un'ammonizione severa, loro ricordando che non assistevano ad una rappresentazione teatrale.

Nel Senato il sig. Clark (dell'Hampshire) fece una proposta per decretare la cacciata dei senatori appartenenti agli Stati ribelli. Una discussione preliminare sulla proposta tendente a ratificare gli atti del presidente, produsse una modificazione, la quale stipula la riduzione dell'esercito e dell'armata all'antico piede di pace tostochè sarà terminata la guerra. L'accoglienza fatta a questa modificazione dalla maggiornza dimostra questa risoluta a non lasciar produrre nulla che possa recare la menoma restrizione all'azione del signor Lincoln.

Nel Senato si vinse con 32 suffragii contro 10 l'espulsione ufficiale dei senatori appartenenti agli Stati separatisti.

Tre delle principali proposte fatte dall'Amministrazione federale trovansi ora vinte o dalle due Camere, o almeno da una di esse, colla certezza di essere incontanente ratificate dalle altre.

Il primo di questi atti è destinato a ratificare tutte le provvisioni fatte dal presidente dopo i 15 di aprile. Dopo un preambolo in cui si afferma l' esistenza dell'insurrezione, ecc. la legge dà un *bill* d'indennità pel passato, e al tempo stesso pieno potere per l'avvenire.

I poteri generali si trovano definiti, secondo l'emergenza presente, da un'altra legge, la quale autorizza il presidente a levare il numero dei volontarii di cui abbisognerà, sino 500 mila uomini e ad impegnare collo stesso scopo le finanze federali sino a 500 milioni di dollari, cioè 100 mila uomini e 100 milioni più che non erano stati chiesti.

FATTI DIVERSI

Reale Accademia di Medicina — *Presidenza del cavaliere prof. Demaria.*

Assisteva alla seduta del 5 luglio il prof. Oronzio Costa da Palermo, solerte cultore della paleontologia in cui acquistò chiaro nome nella nostra penisola e presso le estere nazioni. Lo accoglieva il presidente indirizzandogli parole di lode per le dotte elucubrazioni di cui arricchì la Fauna fossile italiana segnatamente nella parte microscopica, bene augurando per l'Accademia dallo accogliere tratto tratto nel suo seno varie tra le prime notabilità mediche della parte meridionale del Regno la quale, nelle opere dell'ingegno, rammenta pur sempre che fu madre di Vico e di Filangieri.

Rispondeva commosso al fraterno saluto l'illustre professore, dichiarando essere ineffabile contentezza, nell'estremo stadio di sua età, il potere stringere l'amica destra di tanti stimati colleghi da prima solo conosciuti di nome, e tenuti intellettualmente disgiunti per lunghi anni da un sistema nefasto di governo ombroso, caduto sotto il peso della propria immoralità e della pubblica riprovazione. Il libero commercio delle idee fra tutti gli Italiani varrà, in sua sentenza, ad arricchire il comune patrimonio scientifico; e le raccolte fronde dello sparso sapere ricostituiranno quell' augusto glorioso serto di cui l'Italia nostra, cinta le tempia, per ben due volte, sedette regina delle scienze e fu salutata madre della civiltà.

Siccome pegno di stima e di affetto ai fratelli subalpini, presentava varie sudate sue elucubrazioni tra le quali, uno specchio comparativo dei *Foraminiferi fossili* di alcune regioni di Francia, Germania e Italia, e un nuovo genere di pesci fossili (*Luspia casotti*), del calcare Leccese. Nel presentare l' anzidetto specchio, chiariva il suo desiderio, che dai naturalisti italiani fosse cooperato al suo compimento, procacciando di comprendervi le molteplici specie delle varie provincie della comune patria.

Sottoponeva quindi all'apprezzamento dell'Accademia un progettato *Emporio librario partenopeo* diretto a dar vita alle opere dell'intelletto dei sapienti nella parte meridionale del Regno. Fece l' Accademia concorde plauso al nobile disegno, e promise il suo concorso per colorirlo, comprendendo di quale e quanta importanza sia il ravvivare colà il commercio librario ristagnante per lunga serie d'anni a causa degli ostacoli infaustamente frapposti al suo sviluppo.

Offrendo per ultimo gli Atti dell'Accademia Pontoniana di cui è degno presidente, faceva invito alla Subalpina, di continuare con quella, le antiche relazioni scientifiche che dovranno oramai essere indissolubili, e rinvigorite da quel nerbo di vita che è prezioso frutto della libertà.

Tenne l'Accademia il cortese invito e pregò il dotto professore di voler essere interprete verso la Pontoniana de' suoi sentimenti di fratellanza e del vivo suo desiderio di stringere vicendevoli rapporti scientifici, molto ripromettendosi dalle vivaci intelligenze dell'Italia meridionale, che fu feconda in ogni tempo di animi generosi e di splendidi ingegni.

Il seg. gen. Pietro Marchiandi

Belle Arti. — Nel giorno 28 luglio ebbe luogo come accennammo alla R. Accademia Albertina di belle arti la solenne distribuzione dei premi e la chiusura dell' annata scolastica degli studi. Il sig. Ministro della pubblica istruzione cav. De Sanctis onorava di sua presenza la funzione presiedendo l'adunanza e distribuendo con parole d'incoraggiamento le medaglie agli allievi vincitori dei concorsi, i cui lavori premiati erano esposti nell'aula maggiore.

Il segretario dell'Accademia sig. C. F. Biscarra leggeva una lucida e interessante relazione sull' operato di tutto l'anno scolastico, incoraggiando gli allievi a proseguire animosi, dietro la guida e l'esempio dei professori, nella carriera lunga e difficile sulla fiducia che sorti più prospere avranno pure le arti coll'attuale risorgimento della Nazione. Assente il direttore generale, il segretario ne assumeva le veci e presentava il corpo dei professori al degnissimo Ministro, il quale con franche e generose parole invitava a formolare quelle proposte che meglio la Direzione ed il Consiglio accademico avrebbero creduto utili, mostrandosi desideroso di attivare temperamenti atti a stabilire un accordo perfetto nelle principali Accademie d'Italia, onde coordinare gli sforzi di ogni scuola verso il progressivo generale miglioramento delle arti.

Molto propenso all' idea di sviluppare ed estendere a grandi proporzioni l'istruzione primaria elementare dell'ornato, atta a diffondere il buon gusto in ogni ramo d'industria, il Ministro prova col fatto quanto gli stà a cuore il progresso, accordando di sua propria facoltà pensione a due giovani studiosi dell'incisione in legno, ramo d'arte importante e che tanto serve eziandio alla illustrazione delle lettere.

Pubblicazioni periodiche. — Il numero dell'*Effemeride della pubblica Istruzione* uscito il 29 luglio contiene le seguenti materie:

Atti del Governo. — Concorso. Decreto. Circolare. Esami pei candidati al grado di maestro presso le scuole tecniche.
Studi Biografici e letterari. — Lorenzo Costa. (Giulio Resasco).
Studi Storici. — Sull'arte storica e la statistica. (E. Savio).
Bibliografia. — Critica d'una scienza delle legislazioni comparate, per Emerico Amari (II) (G. Saredo). — Il 6 giugno 1861, canto di Maria Alinda Bonacci. (Fario Nannarelli).
Carteggio.
Notizie Varie.
Pubblicazioni.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 30 LUGLIO 1861.

Ieri l'altro S. M. il Re si degnò ricevere in udienza particolare una deputazione del municipio di Gaeta composta dei signori dott. Paolo di Macco, Erasmo Matarazzo, Erasmo Sorrentino condotta dal signor Elia Della Croce, deputato al Parlamento nazionale pel circondario elettorale di Gaeta. La deputazione ebbe l'onore di rassegnare alla M. S. un indirizzo a nome del municipio e del popolo. S. M. benignamente accolse i voti espressi nell' indirizzo, e con vivo interesse volle essere minutamente informata dei danni patiti nel recente assedio da quella illustre e sventurata città, cui fece sperare un più lieto avvenire. Dal magnanimo Re Galantuomo non v' ha chi non debba tutto attendere e tutto ottenere.

═══

Il conte Edoardo De Piper, incaricato d' affari del governo di Svezia e di Norvegia accreditato presso il Governo del Re, è stato promosso al grado di ministro residente e destinato a rappresentare il suo Governo presso il presidente degli Stati Uniti d'America a Washington. Congratulandoci col giovane diplomatico della meritata promozione, duolci grandemente, e in ciò siamo certi di aver consenzienti quanti ebbero la fortuna di conoscere il conte Piper, della sua partenza, come d'uomo che oltre all'essere ampiamente fornito delle più belle doti che convengano a privato e a diplomatico, amava cordialmente l' Italia.

Al conte Piper che porta con se oltre l'Atlantico la stima e gli augurii di tutti, succede a Torino il barone di Hochschild, presentemente incaricato d'affari presso il Governo reale di Prussia.

═══

Abbiamo per dispacci telegrafici che il marchese di Torrearsa, inviato da S. M. il Re Vittorio Emanuele II in missione straordinaria presso S. M. il Re di Danimarca, giunse in quella capitale la sera del 28 corrente.

Ricevuto e complimentato al suo sbarco a Copenaghen da un aiutante di campo del Re e dal governatore della fortezza e festeggiato da una moltitudine accorsa a riverire nella sua persona il Re d'Italia, andò alla sua dimora fra le acclamazioni del popolo che lo accompagnò con fiaccole e con bandiere.

═══

Ieri sera partì per Parigi il cav. Costantino Nigra, inviato strordinario e ministro plenipotenziario.

═══

ELEZIONI POLITICHE
del 29 luglio.

Torino, ballottaggio tra il dottore Gio. Battista Bottero con 136 voti e il luogotenente generale Della Rovere con 17.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 29 luglio.

Lettere da Pesth recano: Le discussioni reciproche fra Vienna e Pesth continueranno tre settimane circa.

Lo scioglimento della Dieta non avrebbe luogo prima di tal epoca

Notizie di Borsa.

Sostenutezza alla Borsa d'oggi.
Fondi Francesi 3 0|0 — 67 85.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 97 80.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 90 1|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 70 95.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 675.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 360.
Id. id. Lombardo-Venete — 508.
Id. id. Romane — 212.
Id. id. Austriache — 486

Parigi, 29 luglio, sera.

Secondo il *Pays* il prestito italiano sarà prossimamente iscritto nei listini della Borsa.

L' imperatore andrà al campo di Châlons verso il 19 agosto.

Sembra sicuro che il re di Prussia abbia accettato l' invito di recarsi a Châlons.

Le notizie dall' Erzegovina sono sfavorevoli ai Turchi.

Parigi, 30 luglio, mattina.

L' Imperatore ha inviato a Santander il generale Decaen per complimentare la regina di Spagna.

Il *Moniteur* annunzia che l' Imperatore ha ricevuto a Vichy i generali Fleury e Montauban.

Napoli, 30 luglio.

D'Afflitto, governatore di Napoli, ha dato la sua dimissione.

A Gioja ebbe luogo un combattimento contro i briganti. Ottanta di essi furono uccisi, altri posti in fuga. Tale notizia fu accolta con entusiasmo a Bari.

La guardia nazionale di Napoli perlustrando dintorni della città arrestò parecchi briganti.

Non è vero che il cardinale arcivescovo sia stato arrestato.

Il giornale *il Mezzodì* fu sequestrato per aver fatto l'apologia dei briganti.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

30 luglio 1861 — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. g. p. in c. 70 25
C. d. m. in c. 70 35, 70 35, 70 40, 70 30, 70 25 in liq. 70 50 p. 31 agosto
» Imprestito 1861. 1 luglio. C. d. g. p. in c. 70 25

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 45	28 57
— di Genova	78 50	78 75

G. FAVALE, gerente

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 7 del prossimo mese di agosto, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale dell'Amministrazione Militare, avanti il Direttore Generale, all'appalto della

Provvista di RETTANGOLETTI di cartoncino da cartucce; RETTANGOLI d'invoglio da cartucce e da Cassule; TRAPEZZI di carta di cartucce, e TRAPEZZI d'invoglio rettangoletti da cartucce, divisa in quattro lotti, ascendenti caduno a L. 21,722, 50.

La provvista dovrà essere fatta nel termine di giorni 15 *ripartitamente, cioè il* 1 *o quarto fra giorni* 15 *e gli altri tre quarti, un quarto ogni* 10 *giorni.*

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, piano secondo, e presso la Direzione del Laboratorio d'Artifizi di Torino.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dei calcoli un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui intendono far offerta.

Torino, 16 luglio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

COMMISSARIATO GEN.LE
DELLA REGIA MARINA
NEL DIPARTIMENTO MERIDIONALE

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che nel giorno 7 dell'entrante agosto, ad un'ora pom., si procederà in Napoli, nella sala degli incanti, situata nel locale del Commissariato Generale nella Regia Darsena, avanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista alla R. Marina in questo Dipartimento Meridionale, per uso della Direzione delle Artiglierie, di metricubi 370,33 di olmo, e metricubi 61, 72 di elce, ascendenti in uno alla complessiva somma di Lire nuove 42,708, 85.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata.

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a scheda segreta, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o *da chi per esso,* in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale o una polizza spendibile, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Napoli, 24 luglio 1861.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di marina di 2.ª classe
MARIANO ANTONINI CUZZANITI.

CITTÀ DI BRA

Chi aspirasse ai seguenti posti nel corso tecnico di primo grado pareggiato ai governativi dovrà dirigere la sua domanda alla Segreteria Civica entro tutto il 20 p. v. agosto corredata dai titoli legali comprovanti l'idoneità e moralità.

1. Un professore titolare di lingua italiana storia e geografia pel 2 e 3 anno collo stipendio di L. 1400 *
2. Un professore titolare di matematica 1400 *
3. Un professore reggente di lingua francese 1280
4. Idem » di disegno 1120
5. Institutori od incaricati per la lingua italiana storia e geografia agli alunni del 1 anno; per gli elementi di storia naturale e fisico chimica; per la contabilità, computisteria, e per la calligrafia (per caduno) 810
6. Si ricerca inoltre un professore idoneo a fare scuole mezzane private mediante stipendio a concertarsi d'accordo.

* A quello dei due professori titolari, cui il Municipio affiderà la direzione delle scuole sarà assegnato oltre allo stipendio una gratificazione annua di L. 200.

Bra, addì luglio 1861.

Per la Giunta
Il Sindaco G. B. CRAVERI.

CITTÀ DI SALUZZO
AMPLIAZIONE
DEL QUARTIERE DI CAVALLERIA

Il sottoscritto fa noto al pubblico che nel giorno tre del prossimo mese di agosto, alle ore 2 pomerid. seguirà nanti la Giunta Municipale l'appalto delle opere d'ingrandimento e di adattamento del Quartiere di Cavalleria denominato di S. Martino, sul prezzo a calcolo di L. 163/m. ed in base al progetto del sig. Geometra Bernardino Degioanni, perito civico.

Chiunque pertanto aspiri a detto appalto voglia presentarsi a far partito nel designato giorno ed ora nanti la stessa Giunta, prendendo visione nella Segreteria Municipale del Capitolato, disegni e carte relative, ove ogni cosa è depositata.

Saluzzo, 17 luglio 1861.

Il Sindaco CATTANEO

COMUNE DI RIVA-CHIERI

È vacante pel prossimo anno scolastico 1861-62 il posto di maestro della 3 elementare, il cui stipendio è di annue L. 750.

Il maestro deve essere sacerdote ed ha l'obbligo della messa ad ora fissa nei giorni di scuola.

Gli aspiranti dovranno rivolgere le loro domande cogli opportuni ricapiti al Sindaco fra tutto il 5 agosto prossimo. I pieghi non affrancati verranno rifiutati.

COMUNE DI CASALGRASSO

Si cerca un maestro di 1 elementare.

Lo stipendio è di L. 500; se poi è sacerdote L. 700, e se infine è sacerdote ed organista L. 900.

Chiunque aspiri a detta carica dovrà presentare la sua domanda al sig. Sindaco di detto luogo non più tardi di tutto agosto.

OPERA DUELLI IN CENTALLO

Il 5 del prossimo agosto, ore 2 pom. e nella sala delle adunanze dell'amministrazione dell'Opera suddetta, seguirà l'affittamento per 9 anni all'asta pubblica della cascina propria dell'opera denominata il *Chiabotto*, del quantitativo d'ett. 38, 64, 50, (giornate 96, 20), tra alteni, campi, prati, situati nelle regioni più fertili, ed ubertose di questo territorio, con ampio fabbricato rustico e civile.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 5000.

I fatali per l'aumento sono fissati a giorni 8.

I capitoli sono visibili nello studio del signor notaio Pompeo Calcagno.

VENDITA VOLONTARIA
col mezzo degli incanti

Di una CASA di spettanza delli signori minori cavaliere Clemente, Demetrio ed Alfonso fratelli Turinetti di Priero, sita in Torino, sezione Borgo Nuovo, isolato Santa Irene distinta coi n. 193 a 210 e coi n. 210 nel piano R. della mappa di questa città, e coerenziante a levante colla via Lamarmora, a giorno col signor cavaliere Tapparone, a ponente col vicolo e passaggio al piano terreno, del causidico Basco e colla casa degli aventi ragione dai sigg. conte e cav. Chiabò ed a notte colla piazza Bodoni, compreso nella vendita il palco n. 3 al primo ordine a destra posseduto dalli stessi minori Turinetti di Priero nel teatro Nazionale di questa città.

Il sottoscritto Gioachino Pezzi, segretario della R. Giudicatura della sezione Borgo-Nuovo di Torino, specialmente delegato con Decreto del R. tribunale di circondario di questa città in data 24 maggio ultimo scorso.

Ritenuto il disposto del lodato decreto; Viste le risultanze del verbale di consiglio di famiglia delli lodati minori Turinetti di Priero nello stesso decreto menzionato, ed esaminata la relazione giurata di perizia degli accennati stabili fatta dal sig. geometra cav. Barnabà Panizza, architetto civile appositamente nominato dal signor Giudice di questo mandamento in data 10 corrente,

ANNUNZIA AL PUBBLICO:

Che alle ore 10 matuttine delli 5 agosto prossimo, in Torino, e nella sala della segreteria della suddetta R. Giudicatura, posta al 2. piano di casa Canavero, via dell'Accademia Albertina, distinta col n. 37, avrà luogo nanti esso segretario delegato, la vendita per pubblici incanti dei suddetti stabili in un sol lotto, sul prezzo di lire 227,500 dalla stessa perizia fissato, ed alle condizioni apparenti dal relativo bando venale d'oggi, visibile tutti i giorni, colla perizia ed ogni altro documento, nell'uffizio di esso Segretario delegato.

Torino, Borgo-Nuovo, li 30 giugno 1861.

Gioachino Pezzi segr. deleg.

AVVISO

Si previene il pubblico, che nell'ufficio Governativo di Novara avrà luogo al mezzodì del giorno di Lunedì, 19 agosto 1861, col metodo di partiti segreti, l'appalto delle opere di costruzione di un ponte obbliquo in muratura sul torrente Agogna, lungo la strada Nazionale da Novara a Biandrate, sul peritato prezzo di L. 126,122, 53, secondo il progetto dell'ingegnere capo centrale del Genio Civile di questa Provincia, e sotto l'osservanza del relativo capitolato 16 giugno p. p.

S'invita quindi chiunque volesse attendere a tale impresa di presentarvisi colli prescritti certificati d'idoneità, e deposito del decimo in *numerario* od in *effetti pubblici* a farvi partito.

I fatali per la diminuzione, non inferiore del vigesimo, scadono al mezzodì del giorno di martedì, 3 settembre 1861.

Novara, li 26 luglio 1861.

Il Segretario-Capo di 1 Classe.
Not. F. M. Viola.

AVVISO
PER VENDITA DI STABILE.

Con due ordinanze emesse, una dalla giudicatura di Pontenure del dì 13 maggio ultimo scorso, e l'altra dalla giudicatura sud di Piacenza nel giorno 16 stesso mese, in seguito dell'istanza inoltrata al rispettivo giudice dalle signore Rosa Devotti, vedova del signor dottore Francesco Parolini, quale tutrice legittima de' figli suoi minorenni Adele, Vincenzo, Erminia, Claudio, Augusto, Scipione e Giuseppe, avuti in costanza di matrimonio coll'accennato signor dottore Francesco Parolini, ed Albina Pugolotti, vedova del signor pretore Lorenzo Parolini, quale tutrice legittima della figlia sua Ubertina avuta in costanza di matrimonio coll'accennato signor dottore Lorenzo Parolini, le quali due ordinanze sono state omologate con altra del tribunale del circondario di questa città, sezione prima, del giorno 5 ultimo scorso giugno, sono state autorizzate in detta loro qualità, a procedere alla vendita, col mezzo di pubblico incanto, degli stabili abbasso descritti, in concorso della signora Giuseppa Peracchi, vedova del signor dottore, e causidico Vincenzo Parolini ava materna di detti minorenni, quale proprietaria per una metà, ed usufruttuaria per un quarto degli stabili stessi a termini delle disposizioni testamentarie di detto signor dottore Vincenzo Parolini di lei marito.

I patti e le condizioni di detta vendita trovansi depositati presso il notaio di Piacenza signor Ignazio Grandi, al cui studio posto in Piacenza, strada San Lazzaro, numero 51, potranno conoscersi in tutti i giorni, tranne i festivi, dalle ore 9 della mattina alle 4 pomeridiane, avanti del qual notaio seguirà l'incanto, ponendosi per base dell'asta la somma di lire italiane abusive 60281 00, stabilita coll'infrascritta perizia, ritenute le condizioni tutte scritte nel relativo quaderno.

La vendita avrà luogo nel giorno 14 del prossimo mese di agosto alle ore 11 antimeridiane in Piacenza, e nello studio di detto notaio.

I beni da vendersi sono i seguenti:

Due proprietà colte, vitate, alberate, prative, con sopra fabbricati civili, colonici e rustici, e con alluvioni pascolivi, e gerbidi, formanti quasi un solo corpo di perticato 497 circa a corpo però, e non a misura, denominate *del Riglio, e del Castello* poste a Zena, giudicatura di Carpaneto, ampiamente descritte nella perizia del signor Giovanni Brugnoli pubblico geometra del 17 luglio 1861, alle quali proprietà confinano la signora contessa Amalia Marazzani, il signor Antonio Ferai, le ragioni della chiesa parrocchiale di Zena, Cesare Rebecchi, il torrente Riglio, la signora contessa Seralini, ed altri, salvo ogni più vero confine.

Piacenza, 25 luglio 1861.

Ignazio Grandi notaio.

VENDITA VOLONTARIA

Di un CORPO di CASCINA, fini di Fossano e Centallo, regione Piovani, con ampio e solido fabbricato, cappella e giardino di giornate 24 circa, (are 900), tra campi, alteni, ripe e prati, dotati tali beni di acqua abbondante ed in ottimo stato di coltura.

Il notaio collegiato Gandi di Savigliano è incaricato di tale vendita.

REVOCA DI PROCURA

Il signor Albesiano Giuseppe fu Giambattista nato a Farigliano, già residente a Susa, ora a Diano, con atto d'oggi ricevuto dal sottoscritto rivocò la procura generale, che egli avea passato al suo fratello Gioanni, pure di Farigliano, già residente a Diano, ora in Alba, con instromento 21 novembre 1860, rogato Meano notaio a Susa.

Lequio d'Alba, 27 luglio 1861.

Giuseppe Prandi not.

CITAZIONE

Con atto d'oggi dell'usciere sottoscritto, addetto alla Giudicatura Monviso, si citò il signor Alessio Giacomo ad instanza del sig Olimpio Ducrot, negoziante domiciliato in questa città, per comparire nanti la Giudicatura Monviso, il 3 prossimo agosto, ore 8 mattina, per vedersi condannare al pagamento a favore dell'instante di L. 779 per vino vendutogli.

Torino, 30 luglio 1861.

Regis usciere.

CITAZIONE
a senso dell'art. 61 *del cod. di proc. civile.*

Con atto dell'usciere Enrico Regis in data d'oggi il cav. Camillo Piossasco già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne ad istanza della Società in accomandita Burdin maggiore e Comp. stabilita in questa capitale, citato a comparire avanti la R. Giudicatura di Torino, sezione Monviso ed all'udienza delli 5 agosto prossimo venturo, ore 9 mattutine per ivi vedersi condannare al pagamento a favore della instante della somma di L. 184, 15 cogl'interessi e spese.

Torino, il 29 luglio 1861.

A. Rivetta p. c.

NUOVO INCANTO.

Dietro l'aumento del sesto fattosi dal sig. avv. Celso Michele Gallenga di Torino, al corpo di casa infra descritto e stato deliberato a favore di Giovanni Rosso di Rivoli al prezzo di L. 2250 con sentenza di questo tribunale delli 6 luglio corrente, e stato subastato ad instanza di detto avv. Gallenga in odio delli Giacinto Barberis e Pietro Antonio coniugi Oddenino; il Presidente dello stesso tribunale del circondario di Torino con suo decreto delli 20 stesso mese pel nuovo incanto dello stabile medesimo, fissò l'udienza che dal tribunale sarà tenuta alle ore 9 del mattino del giorno 16 prossimo agosto.

L'incanto si aprirà sul prezzo come sovra aumentato ad offerto di L. 2625, e sotto li patti e condizioni di cui nel relativo bando.

Descrizione dello stabile a reincantarsi.

Corpo di casa ed aja siti in Rivoli, cantone degli ebrei, sezione B. B., di are 10 cent 06, coi num. di mappa 839 e 840 e come meglio trovasi descritto nel relativo bando.

Torino, 23 luglio 1861.

Crosetti sost. Scotta.

NOTIFICAZIONE.

Con atto delli 23 corrente luglio dell'usciere Carlo Vivalda venne sull'instanza del signor Raffaele Caraffa dimorante in questa città, ingiunto il signor Fedele Grandi già dimorante in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, al pagamento a favore dell'instante Caraffa della somma di L. 3027, 17, ammontare capitale, interessi e spese, a cui venne condannato con sentenza del tribunale di commercio di questa città, del 5 corrente luglio, e ciò nel termine di giorni 5 prossimi, a pena degli atti esecutivi e dell'arresto personale.

Torino, li 28 luglio 1861.

S. Miretti sost.-Piacenza.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

La regia giudicatura di Torino, pella sez. Dora, nella causa di Margarita Monta, domiciliata in questa stessa città, ammessa al beneficio della gratuità clientela, contro Carlo Monta, già domiciliato pure in Torino, ed ora d'ignota dimora, emanò sentenza in data del 6 luglio 1861, colla quale condannò detto Carlo Monta, al pagamento a favore della Margarita Monta, della somma di lire 500, coi relativi interessi, dal mese di aprile 1833 e colle spese, sotto deduzione però della parte di legittima, come fratello, al medesimo spettante sovra detta somma, dalla comun genitrice Maria Andano-Monta, lasciata in eredità alla detta di lei figlia.

Torino, 27 luglio 1861.

Lusona sost. Magnago p. c.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Ad instanza della Ditta Joseph Couguard di Ginevra, il tribunale di Commercio di Torino ha profferto sentenza sotto li 29 marzo 1859 in contumacia di Bartolomeo Principiano, già mercante sarto, residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza, e dimora ignoti, portante condanna di questi verso l'instante al pagamento di lire 415, cent. 85 cogli interessi mercantili proposti, e colle spese di giudicio tassate in lire 18, cent. 60, oltre a quelle della sentenza e notificazione; quale sentenza fu per mezzo dell'usciere Vivalda con atto 11 corrente luglio intimata al Principiano a senso dell'art. 61 del Codice di proc. civile.

Torino, il 27 luglio 1861.

Bracchi sost. Rodella proc.

CITAZIONE

Con atto d'oggi dell'usciere Enrico Regis sull'instanza della ditta Sella e Comp. corrente in Torino si citò nei modi prescritti dall'art. 62 del Cod. di proced. civ., il signor Felice Fricero negoziante in Nizza-mare a comparire alle ore 8 mattutine delli 30 settembre prossimo nanti il signor Giudice pella sezione Monviso in Torino per ottenerlo condannato al pagamento di L. 214, 75 per prezzo merci.

Torino, li 27 luglio 1861.

Causid. Rochetti Giuseppe proc. spec.

AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario d'Alba, fa noto, che il campo, d'are 120, cent. 38, situato sul territorio d'Alba, subastatosi a danno di Luigia Boeri, vedova di Giuseppe Bona, quale erede beneficiata di suo figlio Carlo Bona, sull'instanza di Luigi Protto, che ne offeriva il prezzo di L. 1700, venne per sentenza di detto tribunale del giorno d'oggi, deliberato a Camillo Cuniberti da Neive, al prezzo di L. 2100;

E che il termine utile per farvi l'aumento del sesto o se permesso del mezzo sesto, scade con tutto il dì 7 prossimo agosto.

Alba, 23 luglio 1861.

P. Meineri segr.

NUOVO INCANTO

In seguito ad aumento del sesto fattosi da Giacomo Mussetti dimorante a None, agli stabili stati subastati a Giacomo Ecclesia, residente in Airasca, e deliberati in un sol lotto al signor Giuseppe Fontana, residente a Torino, per il prezzo di L. 1500; consistenti detti stabili in una casa, in territorio di None, corte ed orto, simultenenti di are 6, metri 10, per il nuovo incanto dei medesimi il tribunale del circondario di Pinerolo fissò la sua udienza delli 14 agosto pros. venturo.

Il nuovo incanto verrà aperto sul prezzo per tal modo aumentato di L. 1750, e verranno deliberati all'ultimo e miglior offerente.

Pinerolo, 22 luglio 1861.

E. Varese sost. Varese.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta li 23 del corrente mese dal tribunale del Circondario di Pinerolo nel giudicio di subastazione promosso dalla signora Clara Valle, vedova di Vittorio Aimonino, domiciliata in Trino, contro Gabriele Battagliotto, domiciliato a Savigliano, li cinque lotti di stabili subastati, vennero deliberati come segue, cioè:

Il lotto primo consistente in un campo sulle fini di Airasco, regione *Tetti Provanelli*, di are 20 56, esposto in vendita sul prezzo di L. 86, venne deliberato a favore di Giuseppe Geriero di Airasca per il prezzo di L. 420.

Il lotto secondo, composto di prati, campi ed alteni sulle fini di Scalenghe, regioni *Guetti, Gabellieri*, e collaterale, del quantitativo totale di ettari 2, are 84, centiare 70, esposto in vendita sul prezzo di L. 1300; venne deliberato a favore delli Antonio Battagliotto del fu Gioanni Battista di Airasca, e Lucia Bruera, vedova di Francesco Battagliotto delle fini di Scalenghe in società fra di essi per il prezzo di L. 4000.

Il lotto terzo, composto di campi sulle fini di Airasca, regione *Gabellieri*, del totale quantitativo di ettari 1, are 14, centiare 87, esposto in vendita sul prezzo di L. 546, venne pure deliberato a favore dei detti Antonio Battagliotto e vedova Lucia Battagliotto per L. 5000.

Il lotto quarto, consistente in un campo, nella regione *Noverata* stesse fini, di are 39, centiare 53, esposto in vendita sul prezzo di L. 311, venne deliberato a favore del signor Bartolomeo Ferrero di Airasca per L. 760.

Ed il lotto quinto, consistente in un campo di are 304, centiare 80, in territorio di Cumiana, regione *Balergue*, esposto in vendita sul prezzo di L. 551, fu deliberato a favore di detta vedova Lucia Battagliotto per il prezzo di L. 4000.

Il termine utile per fare l'aumento ai detti prezzi scade nel giorno 7 dell'ora prossimo agosto.

Pinerolo, 26 luglio 1861.

Gastaldi segr.

RINUNCIA D'EREDITA'.

Le sorelle Antonia e Margarita Carrera fu Gioanni di Villafranca Piemonte; con atto del 4 ultimo scorso marzo, passato al tribunale del circondario di Pinerolo, autentico Glaudà sost. segretario, dichiaravano di non accettare l'eredità del loro padre suddetto deceduto *ab intestato* in Villafranca il 18 gennaio precorso, che col beneficio d'inventaro.

Col successivo atto dell'8 luglio 1861, passato ove sovra e ricevuto, le medesime dichiararono di rinunciare all'eredità predetta.

Villafranca Piemonte, 17 luglio 1861.

Celestino Mamini notaio.

AUMENTO DI SESTO.

Sull'instanza del signor Isacco Segre, di questa città, ed a pregiudicio di Giorgio Forniglia, residente a Savigliano, ebbe luogo l'incanto dei beni da questo posseduti sui territorii di Venasca ed Isasca, consistenti in casa, corte, coltiverio, vigna, campi, prati e presa, di circa ett. 27, are 59, centiare 80, divisi in 6 lotti sulla rispettiva offerta di L. 2086, 1200, 1269, 866, 796, 834, 771, e con sentenza di questo tribunale del circondario d'oggi, ne seguì il deliberamento a favore il primo lotto dell'instante Segre, per detto prezzo di L. 2086, il secondo del causidico Gherardo Signorile, per il prezzo di L. 1580, e li altri quattro riuniti del notaio Giuseppe Falcono, per il prezzo di L. 3200.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto, scade il 7 del prossimo agosto.

Saluzzo, 28 luglio 1861.

Casimiro Galfrè segr.

RETTIFICAZIONE. *Nel num.* 178, *pag.* 4, *col.* 4, *e n.* 183, *pag.* 2, *col.* 2, *lin.* 5 *e* 6 *della nota sottoscritta Allione Virginio p. c, vuolsi leggere* moglie Prever *e non* Lever, *ed alla linea* 6 *ivi leggasi*, contro Pepino *e non* Lepino, *ecc.*

TORINO. TIPOGRAFIA G. FAVALE E C.